« IV. Applicazione della legislazione francese:

A norma dell'articolo 40 paragrafo (6) del regolamento, i termini « assegni familiari » comprendono gli assegni familiari veri e propri, gli assegni per salario unico e gli assegni di prenatalità».

Articolo 3

L'articolo 68 del regolamento n. 4 è integrato con il seguente paragrafo:

« 8. Le disposizioni dei paragrafi 1, 4 e 6 del presente articolo sono applicabili nel caso di cui al paragrafo 6 dell'articolo 40 del regolamento.

In caso di necessità, l'autorità competente fissa le modalità per determinare gli importi da corrispondere ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS

REGOLAMENTO N. 36/63/CEE DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1963

relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 51;

Visto il regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1) ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 7,

Visto il regolamento n. 4 che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (2),

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (3);

Visto il parere del Comitato economico e sociale,

Considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 3 di cui sopra, le disposizioni di detto regolamento non sono applicabili ai lavoratori frontalieri nella misura in cui le prestazioni di cui essi beneficiano sono disciplinate dalle disposizioni particolari contenute in una convenzione di sicurezza sociale ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 3;

Considerando che, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento n. 3, le disposizioni di detto regolamento citate nell'allegato C non sono applicabili ai lavoratori frontalieri occupati nel territorio dello Stato membro menzionato nel suddetto allegato o che sono cittadini di questo Stato membro, o apolidi o rifugiati, residenti nel territorio di detto Stato e occupati nel territorio di un altro Stato membro;

Considerando che nell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 3 il Consiglio ha stabilito di adottare un ulteriore regolamento che fisserà disposizioni particolari relative ai lavoratori frontalieri la cui entrata in vigore abrogherà i summenzionati paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 del regolamento n. 3;

---

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 561/58.
(2) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 30 del 16 dicembre 1958, pag. 597/58.
(3) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 31 del 26 aprile 1962, pag. 1011/62.

Considerando che le disposizioni generali dei regolamenti n. 3 e 4, nonchè le disposizioni in essi fissate in materia di invalidità, vecchiaia e morte (pensioni) e di assegni in caso di morte, sono applicabili ai lavoratori frontalieri senza che occorra integrarle;

Considerando che disposizioni particolari, integrative di quelle stabilite dai regolamenti n. 3 e n. 4, sono necessarie per determinare la legislazione applicabile, nonchè per quanto riguarda la malattia e la maternità, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione e gli assegni familiari, in considerazione della particolare situazione dei lavoratori frontalieri, i quali risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono occupati;

Considerando che, secondo la dichiarazione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il sistema previsto dal presente regolamento può ritenersi sostitutivo degli accomodamenti di cui all'articolo 69, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) il termine « regolamento n. 3 » designa il regolamento n. 3 del Consiglio della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 25 settembre 1958;

b) il termine « regolamento n. 4 » designa il regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità Economica Europea, che determina le modalità d'applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 concernente la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, del 3 dicembre 1958;

c) il termine « lavoratore frontaliero » designa il lavoratore subordinato o assimilato che, pur avendo la propria residenza nel territorio di uno degli Stati membri in cui ritorna normalmente ogni giorno o almeno una volta alla settimana, è occupato nel territorio di un altro Stato membro.

Tuttavia, per quanto riguarda i rapporti fra la Francia e gli Stati limitrofi, per essere considerato lavoratore frontaliero l'interessato deve risiedere ed essere occupato in una zona la cui profondità, rispetto alla frontiera comune, è, in linea di massima, di 20 chilometri. Qualora, in un secondo momento, gli Stati membri interessati lo richiedessero di comune accordo, la Commissione, mediante regolamento, fisserà per tale profondità un limite superiore a 20 chilometri.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, lettera k) del regolamento n. 3 sono abrogate.

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai lavoratori frontalieri che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro, ovvero apolidi o rifugiati, come pure ai loro familiari e superstiti.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili inoltre ai superstiti dei lavoratori frontalieri che sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, senza tener conto della cittadinanza di tali lavoratori, qualora detti superstiti siano cittadini di uno Stato membro, ovvero apolidi o rifugiati, resídenti nel territorio di uno Stato membro.

Articolo 3

Le disposizioni dei regolamenti n. 3 e n. 4 sono applicabili nei confronti delle persone alle quali si riferisce il presente regolamento, quando quest'ultimo non disponga diversamente.

Articolo 4

1. Le disposizioni del presente regolamento sostituiscono, per quanto riguarda le persone di cui all'articolo 2, le disposizioni applicabili a queste persone in virtù di convenzioni concluse fra gli Stati membri. Tuttavia, restano applicabili le disposizioni di tali convenzioni che, in linea generale, possono essere considerate come più favorevoli o che, quando si tratti soltanto di modalità d'applicazione che non abbiano influenza sui diritti degli interessati, siano apparse soddisfacenti sul piano della prassi amministrativa. Tali disposizioni

saranno indicate nell'allegato 1 del presente regolamento il cui testo sarà definito con un regolamento del Consiglio, adottato, su proposta della Commissione, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Queste disposizioni saranno applicabili a tutte le persone di cui all'articolo 2 del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che il campo d'applicazione di queste convenzioni sia limitato o meno ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti.

2. Le particolari modalità d'applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri saranno menzionate nell'allegato 2 il cui testo sarà anch'esso definito con il regolamento di cui al paragrafo precedente.

3. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento n. 3 sono applicabili agli emendamenti da apportare, se necessario, all'allegato 1 previsto dal paragrafo 1.

4. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) del regolamento n. 3. È soppresso il richiamo alla lettera c) del paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento n. 3, contenuto nel paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento n. 4.

5. Nell'allegato D del regolamento n. 3 e nell'allegato 6 del regolamento n. 4 è soppresso ogni riferimento alle disposizioni di convenzioni relative ai lavoratori frontalieri.

TITOLO II

DISPOSIZIONI CHE DETERMINANO LA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 5

1. Il lavoratore frontaliero inviato dall'impresa da cui normalmente dipende fuori dal luogo abituale di occupazione, nel territorio di un altro Stato membro per esercitarvi un'occupazione per un periodo la cui probabile durata non sia superiore a quattro mesi, resta soggetto alla legislazione del paese di occupazione abituale. Se in ragione di tale occupazione il lavoratore non adempie più alle condizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, conserva comunque la qualità di lavoratore frontaliero e continua ad usufruire, per sè e per i suoi familiari, delle disposizioni del presente regolamento. In tale caso sono applicabili le disposizioni dell'articolo 11, prima frase, del regolamento n. 4.

2. Il lavoratore frontaliero inviato dall'impresa da cui normalmente dipende fuori dal luogo abituale di occupazione, ma nel territorio del medesimo Stato membro, per esercitarvi un'occupazione la cui durata probabile non deve eccedere quattro mesi e che in ragione di tale occupazione non risponda più alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del presente regolamento, conserva comunque la qualità di lavoratore frontaliero e continua ad usufruire, per sè e per i suoi familiari, delle disposizioni del presente regolamento.

3. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento n. 3.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Capitolo 1

Malattia e maternità

Articolo 6

1. Le prestazioni in denaro alle quali ha diritto o avrebbe diritto un lavoratore frontaliero se risiedesse nel territorio del paese competente, gli sono corrisposte dall'istituzione competente come se risiedesse in detto territorio.

2. Tali prestazioni sono corrisposte nel paese di residenza con qualsiasi mezzo adatto, in particolare mediante vaglia postale internazionale.

A richiesta dell'istituzione competente, le prestazioni in denaro possono tuttavia essere corrisposte, per conto di detta istituzione, dall'istituzione del luogo di residenza; in tal caso, l'istituzione competente comunica all'istituzione del luogo di residenza l'importo delle prestazioni e la data o le date alle quali queste debbono essere liquidate, nonchè la durata massima della loro corresponsione.

3. Tuttavia, le prestazioni in denaro possono essere corrisposte, a richiesta del beneficiario, nel paese competente.

4. Se la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede una durata massima per la corresponsione delle prestazioni in denaro, tale istituzione tiene conto, all'occorrenza, del periodo in cui istituzioni di altri Stati membri hanno corrisposto prestazioni in denaro per lo stesso caso di malattia.

Articolo 7

1. Le prestazioni in natura alle quali ha diritto o avrebbe diritto un lavoratore frontaliero se risiedesse nel territorio dello Stato competente gli vengono corrisposte, così come ai suoi familiari, dall'istituzione del luogo di residenza, come se fosse iscritto a detta istituzione; l'estensione, la durata e le modalità della corresponsione di tali prestazioni sono determinate secondo le disposizioni della legislazione applicata dall'istituzione del luogo di residenza.

2. Le prestazioni di cui al paragrafo 1 possono essere corrisposte al lavoratore frontaliero dall'istituzione competente nel paese competente come se egli risiedesse nel territorio di detto paese.

Esse possono essere corrisposte dall'istituzione competente anche ai familiari:

a) in caso d'urgenza,

b) negli altri casi, previo accordo fra le autorità competenti degli Stati membri interessati o previa autorizzazione dell'istituzione competente.

3. Se la legislazione applicabile da una delle istituzioni di cui ai paragrafi precedenti prevede una durata massima per la concessione delle prestazioni, tale istituzione ha facoltà di computare, ove occorra, il periodo di tempo durante il quale sono state corrisposte prestazioni dall'altra istituzione, quando si tratti di uno stesso caso di malattia o maternità.

4. Le medicine, le fasciature, gli occhiali ed i piccoli apparecchi possono essere forniti soltanto nel territorio dello Stato membro in cui sono stati prescritti dal medico e in conformità della legislazione di questo Stato; tanto vale per le analisi e gli esami di laboratorio.

L'istituzione del paese nel cui territorio sono state rilasciate le forniture summenzionate disciplina tali prestazioni.

5. Salvo casi particolari regolati da un accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni in natura dell'assicurazione maternità devono essere corrisposte, nella loro totalità, dall'istituzione del paese dove ha luogo il parto.

6. La concessione, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, delle protesi, dei grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, il cui elenco è compilato dalla Commissione amministrativa, è subordinata, salvo il caso di assoluta urgenza, all'autorizzazione dell'istituzione competente.

L'autorizzazione non è necessaria quando le spese relative a queste prestazioni sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza che le corrisponde.

7. Qualora il familiare di un lavoratore frontaliero abbia diritto, nel paese di residenza, alle prestazioni in natura di una istituzione di assicurazione malattia a titolo personale o a titolo di un'altra persona assicurata presso un'istituzione di tale paese, le disposizioni del presente articolo non sono applicabili.

Articolo 8

1. Per fruire della prestazioni in denaro di cui all'articolo 6, il lavoratore frontaliero che si trova in stato di incapacità al lavoro nel paese di residenza, si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza entro tre giorni, presentando un avviso d'interruzione del lavoro compilato sul modulo predisposto dalla Commissione amministrativa, oppure, qualora la legislazione applicata dall'istituzione competente lo preveda, un certificato di incapacità al lavoro rilasciato da un medico.

Inoltre è tenuto a presentare tutti gli altri documenti necessari, secondo la legislazione applicata dall'istituzione competente, tenuto conto della natura delle prestazioni richieste.

L'istituzione del luogo di residenza trasmette all'istituzione competente, entro tre giorni dalla data di ricezione della notifica, i certificati e i documenti summenzionati. Al tempo stesso la informa, servendosi di un attestato compilato sul modulo predisposto dalla Commissione amministrativa, della probabile durata del riposo qualora essa non sia già indicata in uno dei documenti suddetti.

2. L'istituzione del luogo di residenza procede ai controlli sanitari ed amministrativi cui deve essere sottoposto il lavoratore frontaliero come se si trattasse di un suo assicurato e ne comunica senza indugio il risultato all'istituzione competente che

ha comunque la facoltà di sottoporre l'interessato ad una visita di controllo effettuata da un medico di sua scelta.

3. Quando l'istituzione del luogo di residenza costata che il lavoratore frontaliero è idoneo a riprendere il lavoro, gli notifica senza indugio la data in cui dovrà riprendere il lavoro ed invia immediatamente copia della notifica all'istituzione competente. Le prestazioni in denaro cessano di essere corrisposte a decorrere dalla data fissata dall'istituzione del luogo di residenza per la ripresa del lavoro.

4. Quando l'istituzione competente decide, in base alle informazioni ricevute, che il lavoratore frontaliero è idoneo a riprendere il lavoro, gli comunica senza indugio tale decisione e ne informa l'istituzione del luogo di residenza. Le prestazioni in denaro cessano di essere corrisposte dal giorno successivo a quello in cui il lavoratore è stato informato della decisione presa dall'istituzione competente.

5. Se per lo stesso caso l'istituzione del luogo di residenza e l'istituzione competente stabiliscono due date diverse per la ripresa del lavoro, prevale la data fissata dall'istituzione competente.

6. Quando il lavoratore frontaliero riprende il lavoro ne informa l'istituzione competente, se la legislazione applicata da quest'ultima lo prevede, con un attestato compilato sul modulo predisposto dalla Commissione amministrativa.

7. Previo parere conforme della Commissione amministrativa, le autorità competenti di due o più Stati membri possono prevedere di comune accordo altre modalità di applicazione.

Articolo 9

1. Per beneficiare anche per i propri familiari delle prestazioni in natura nel paese di residenza a norma del paragrafo 1 dell'articolo 7, il lavoratore frontaliero deve iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza allegando un attestato redatto sul modulo predisposto dalla Commissione amministrativa e rilasciato dall'istituzione competente, eventualmente in base ad informazioni fornite dal datore di lavoro che comprovino il diritto del lavoratore e dei suoi familiari alle prestazioni in natura previste per i frontalieri. Se il lavoratore frontaliero non presenta l'attestato, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge, per ottenerlo, all'istituzione competente.

L'attestato è valido finchè l'istituzione del luogo di residenza non abbia ricevuto notifica del suo annullamento. Tuttavia, quando l'attestato è rilasciato da una istituzione competente francese, è valido per tre mesi dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ogni tre mesi.

Ove occorra, l'istituzione del luogo di residenza verifica periodicamente, di propria iniziativa o a richiesta dell'istituzione competente, se il lavoratore risieda effettivamente nella zona frontaliera.

Quando sono richieste prestazioni in natura, l'interessato presenta i documenti giustificativi normalmente previsti dalla legislazione del paese di residenza per la concessione delle prestazioni in natura.

2. Sono inoltre applicabili alla corresponsione delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione del luogo di residenza, a norma del paragrafo 1, dell'articolo 7, le seguenti disposizioni:

a) in caso di ricovero ospedaliero, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, nel termine di tre giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, la data del ricovero in ospedale o in altro luogo di cura e la durata probabile della degenza. L'istituzione del luogo di residenza notifica, all'istituzione competente, entro lo stesso termine, la data, in cui il malato è stato dimesso dall'ospedale o dall'altro luogo di cura.

Le disposizioni del presente comma non si applicano se le spese per il ricovero ospedaliero sono oggetto di un rimborso forfettario all'istituzione del luogo di residenza.

b) se la concessione delle prestazioni di cui al paragrafo 6 dell'articolo 7 è subordinata all'autorizzazione dell'istituzione competente, l'istituzione del luogo di residenza rivolge domanda a quest'ultima. Quando, in casi di assoluta urgenza, le prestazioni sono state corrisposte senza l'autorizzazione richiesta, l'istituzione del luogo di residenza ne informa immediatamente l'istituzione competente.

3. Previo parere conforme della Commissione amministrativa le autorità competenti di due o più Stati membri possono prevedere di comune accordo altre modalità di applicazione.

Articolo 10

Il lavoratore frontaliero che, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 19, usufruisce delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione di uno Stato membro, ha diritto nello stesso periodo, per sè stesso e per i propri familiari, alle prestazioni in natura dell'istituzione del luogo di residenza. Tali prestazioni sono a carico dell'istituzione competente del paese cui incombono le prestazioni di disoccupazione.

Articolo 11

1. Le disposizioni dell'articolo 19 del regolamento n. 3 e degli articoli da 17 a 21 del regolamento n. 4 si applicano ai lavoratori frontalieri ed ai loro familiari che risiedono temporaneamente o trasferiscono la loro residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese competente o dal paese di residenza, come se tali persone risiedessero nel territorio del paese competente.

2. Quando i familiari del lavoratore frontaliero trasferiscono la loro residenza dal territorio del paese in cui questi risiede al territorio del paese competente successivamente al verificarsi del rischio di malattia o maternità, essi beneficiano delle prestazioni previste dalla legislazione di quest'ultimo paese. Se la legislazione applicata dall'istituzione competente prevede una durata massima per la concessione delle prestazioni, può essere computato, per lo stesso caso di malattia o di maternità, il periodo di corresponsione delle prestazioni effettuate immediatamente prima del trasferimento di residenza.

Articolo 12

Le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 3 e degli articoli 22 e 23 del regolamento n. 4 sono applicabili ai familiari di un lavoratore frontaliero quando essi risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese in cui risiede il lavoratore stesso.

Articolo 13

1. Quando le prestazioni in natura sono corrisposte in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento n. 3, a un titolare di pensione o di rendita, ex lavoratore frontaliero o superstite di un lavoratore frontaliero, nonchè ai membri della sua famiglia, l'onere è suddiviso per metà tra l'istituzione del paese di residenza e l'ultima istituzione dalla quale dipendeva il lavoratore; la condizione relativa alla qualità di frontaliero deve essere soddisfatta durante i tre mesi precedenti immediatamente la data a cui la pensione o la rendita ha preso corso o la data del decesso.

2. Quando le prestazioni in natura sono corrisposte in conformità dell'articolo 22, paragrafo 6 del regolamento n. 3 a un titolare di pensione o di rendita citato nell'articolo 22, paragrafo 1 di detto regolamento, o a un membro della sua famiglia, al momento di un soggiorno temporaneo nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese di residenza, in cui non si trova nessuna delle istituzioni debitrici della sua pensione o della sua rendita, l'onere di questa prestazione si suddivide in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 14

1. Per quanto riguarda le prestazioni in natura corrisposte a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, le prestazioni in natura corrisposte a norma dell'articolo 10 da un'istituzione diversa da quella cui incombe l'onere nonchè le prestazioni in denaro corrisposte a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, l'importo effettivo delle spese relative a dette prestazioni, quali risultano dalla contabilità delle istituzioni, sono rimborsate dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno corrisposto le prestazioni summenzionate.

2. Per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui all'articolo 13, quando l'onere ne è assunto per metà dall'istituzione del luogo di residenza e per metà dall'ultima istituzione alla quale il lavoratore frontaliero era iscritto, questa ultima è tenuta a rimborsare all'istituzione del luogo di residenza la metà dell'importo effettivo delle spese relative a dette prestazioni, quali risultano dalla contabilità di detta istituzione.

3. Sono applicabili ai rimborsi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 4 e 5, nonchè dell'articolo 43 lettera d) del regolamento n. 3 e quelle dell'articolo 73, paragrafi 2, 3 e 4 e degli articoli da 77 a 82 del regolamento n. 4. Sono inoltre applicabili a tali rimborsi gli accordi tra autorità competenti degli Stati membri intervenuti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 43, lettera d) del regolamento n. 3 e dell'articolo 79, paragrafo 4 del regolamento n. 4. Ai fini dell'applicazione, ai rimborsi stessi, delle disposizioni dell'articolo 81 del regolamento n. 4, l'allegato 1 previsto dal paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente regolamento sostituisce l'allegato 6 del regolamento n. 4.

4. Tuttavia, per l'esercizio delle competenze che le sono attribuite dall'articolo 78 del regolamento n. 4, la Commissione amministrativa, su domanda delle autorità competenti di due o più Stati membri, può affidare alle Commisione tecniche istituite mediante accordi stipulati o da stipularsi fra gli Stati stessi, la preparazione dei lavori della Commissione di revisione dei conti di cui all'articolo 78, paragrafo 4 di detto regolamento.

Capitolo 2

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 15

Le disposizioni degli articoli 6 e 8 sono applicabili alle prestazioni in denaro, diverse dalle ren-

dite cui ha diritto un lavoratore frontaliero vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

Se il regime di indennizzo degli infortuni sul lavoro del paese competente non ha carattere di assicurazione obbligatoria, la corresponsione delle prestazioni in denaro è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore che lo sostituisce.

Articolo 16

1. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 6 e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3 sono applicabili alle prestazioni in natura cui ha diritto un lavoratore frontaliero vittima di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

2. Qualora le prestazioni in natura menzionate al paragrafo 1 del presente articolo siano corrisposte nel paese di residenza a norma delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, sono inoltre applicabili le disposizioni seguenti:

a) quando nel paese di residenza del lavoratore frontaliero non esiste un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali, ovvero quando tale assicurazione esiste, ma non prevede un'istituzione per la corresponsione delle prestazioni in natura, queste sono corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza, competente per la corresponsione delle prestazioni in natura in caso di malattia, a cui il lavoratore si è iscritto per la corresponsione di tali prestazioni;

b) quando una legislazione subordina la completa gratuità delle prestazioni in natura all'utilizzazione, da parte del beneficiario, del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura corrisposte dall'istituzione del luogo di residenza sono considerate corrisposte da tale servizio medico;

c) quando nel paese competente il regime di risarcimento degli infortuni sul lavoro non ha carattere di assicurazione obbligatoria, la corresponsione delle prestazioni in natura è effettuata direttamente dal datore di lavoro o dall'assicuratore che lo sostituisce.

3. Per poter beneficiare nel paese di residenza delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 1, il lavoratore frontaliero presenta all'istituzione del luogo di residenza:

a) un attestato, redatto sul modulo predisposto dalla Commissione amministrativa, rilasciato dall'istituzione competente, che comprovi il suo diritto, in qualità di lavoratore frontaliero, alle prestazioni di cui sopra;

b) un avviso di ricevuta della dichiarazione d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, rilasciato dall'istituzione competente, nella misura in cui la legislazione applicata da detta istituzione lo preveda.

Se il lavoratore frontaliero non presenta tali documenti, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerli.

In attesa di ricevere i documenti, l'istituzione del luogo di residenza corrisponde le prestazioni dell'assicurazione malattia purchè il lavoratore soddisfi alle condizioni dell'articolo 9.

4. I certificati medici rilasciati nel paese di residenza sono trasmessi dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente. Il certificato che accerta la guarigione o il consolidamento della lesione deve contenere indicazioni sulle conseguenze definitive dell'infortunio e descrivere in maniera particolareggiata lo stato della persona lesa. I relativi onorari sono liquidati dall'istituzione del luogo di residenza, in base alla tariffa da essa applicata, ma addebitati all'istituzione competente.

5. Quando il lavoratore frontaliero beneficia nel paese di residenza delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 1, l'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza la decisione relativa alla data della guarigione o del consolidamento della lesione, nonchè la decisione relativa all'assegnazione di una rendita.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 dell'articolo 14 sono applicabili ai rimborsi delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 1 del presente articolo, quando tali prestazioni siano state corrisposte nel paese di residenza a norma delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7, nonchè ai rimborsi degli onorari di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 17

1. Gli infortuni occorsi ad un lavoratore frontaliero tra la propria residenza e il confine durante il normale percorso dal luogo di residenza al luogo di lavoro o viceversa sono assimilati, per l'applicazione della legislazione del paese competente, agli infortuni in itinere occorsi nel territorio di quest'ultimo paese.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, qualora, oltre la inchiesta legale effettuata nel paese competente, occorra procedere ad un'inchiesta nel paese di residenza, l'istituzione competente nomina un incaricato e ne informa le autorità del paese di residenza. Queste collaborano allo svolgimento dell'inchiesta nel territorio del paese di residenza e designano, in particolare, una persona che assiste l'incaricato dell'inchiesta e faciliti la consultazione dei processi verbali e di tutti i documenti inerenti all'infortunio.

Articolo 18

1. Se la legislazione di uno Stato membro prevede l'assunzione a carico dell'istituzione competente delle spese di trasporto dell'infortunato fino al suo domicilio o fino all'ospedale, o, in caso di morte, al luogo di inumazione, le spese stesse sono prese a carico senza tener conto se il percorso si trovi nel territorio del paese competente o in quello del paese di residenza. Tuttavia, l'onere di tali spese nel territorio del paese di residenza è limitato alle spese corrispondenti al percorso entro il limite della zona frontaliera, se tale zona è prevista.

2. Le spese di cui al paragrafo 1 sono rimborsate direttamente all'infortunato o ai suoi aventi diritto dalla istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione applicata da tale istituzione.

Capitolo 3

Disoccupazione

Articolo 19

1. Un lavoratore frontaliero che si trovi in stato di disoccupazione totale ha diritto alle prestazioni in conformità delle disposizioni della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede, come se avesse esercitato l'ultima occupazione nel territorio di detto Stato; in tal caso, l'istituzione del luogo di residenza è considerata istituzione competente per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e dell'articolo 34 del regolamento n. 3, nonchè di quelle degli articoli da 62 a 65 del regolamento n. 4. Le prestazioni sono a carico dell'istituzione del luogo di residenza.

2. Un lavoratore frontaliero che si trovi in stato di disoccupazione parziale o accidentale nell'impresa che lo occupa, ha diritto alle prestazioni previste per tali casi in conformità delle disposizioni della legislazione del paese competente, come se risiedesse nel territorio di tale paese. Le prestazioni sono a carico dell'istituzione competente.

3. Le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 4 e dell'articolo 36 del regolamento n. 3 non sono applicabili ai lavoratori frontalieri.

Capitolo 4

Assegni familiari

Articolo 20

1. Le disposizioni dal paragrafo 5 dell'articolo 40 del regolamento n. 3 non sono applicabili ai lavoratori frontalieri.

2. Gli Stati membri potranno concludere in materia di assegni familiari accordi bilaterali contenenti disposizioni più favorevoli.

Articolo 21

1. Se un lavoratore frontaliero è stato occupato durante lo stesso mese civile nel territorio di due Stati membri, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) gli assegni familiari cui tale lavoratore ha diritto a norma della legislazione di ciascuno di tali Stati corrispondono al numero di assegni giornalieri dovuti in applicazione della legislazione considerata. Se una di tali legislazioni prevede la corresponsione di assegni mensili, viene concesso, in base a questa legislazione, un ventiseiesimo dell'importo degli assegni mensili per ogni giorno d'occupazione compiuto nel territorio dello Stato in questione e per ogni giorno assimilato dalla legislazione applicabile;

b) quando gli assegni familiari sono stati pagati in anticipo da una delle istituzioni competenti, si procede al conguaglio tra dette istituzioni.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento n. 4.

3. Le disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono applicabili anche per il mese durante il quale il lavoratore comincia o cessa di essere frontaliero.

Articolo 22

1. Un lavoratore frontaliero che, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell'articolo 19, del presente regolamento beneficia delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione di uno Stato membro, ha diritto, durante lo stesso periodo, agli assegni familiari previsti in caso di disoccupazione dalla legislazione di detto Stato, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 40, paragrafi da 1 a 4 del regolamento n. 3.

2. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2 del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Le disposizioni varie previste dal Titolo IV del regolamento n. 3 per la sua applicazione, esecuzione e interpretazione sono valide anche per l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del presente regolamento.

Articolo 24

1. Il presente regolamento non fa conseguire alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo precedente alla data della sua entrata in vigore.

2. Ogni periodo d'assicurazione o periodo equivalente, nonchè all'occorrenza ogni periodo di occupazione o periodo equivalente, ovvero ogni periodo di residenza compiuto in virtù della legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è preso in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni stabilito dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, una prestazione è dovuta in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento anteriore alla data della sua entrata in vigore. Pertanto, ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa perchè l'interessato risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dal paese in cui ha sede l'istituzione debitrice o perchè l'evento che ha fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa si è verificato nel territorio di detto Stato, sarà liquidata o ripristinata, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, purchè i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.

Tuttavia, le prestazioni risultanti dall'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1 del presente regolamento non saranno dovute quando si riferiscano ad avvenimenti anteriori all'entrata in vigore dei regolamenti n. 3 e 4.

4. Per quanto riguarda i diritti risultanti dall'applicazione del paragrafo 3, le disposizioni previste dalle legislazione degli Stati membri in materia di decadenza e di prescrizione dei diritti non sono opponibili agli interessati se la domanda di cui al paragrafo 3 è presentata nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza del termine, il diritto alle prestazioni che non sia decaduto o prescritto è acquisito a decorrere dalla data della domanda, a meno che siano applicabili disposizioni più favorevoli della legislazione di uno Stato membro.

Articolo 25

Per quanto riguarda il presente regolamento, la Commissione amministrativa esercita le competenze conferitele dai regolamenti n. 3 e 4, nonchè dal presente regolamento, dalla data della sua pubblicazione.

Articolo 26

Il presente regolamento entrerà in vigore alla stessa data del regolamento previsto dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

Tuttavia, l'articolo 25 entrerà in vigore il giorno della pubblicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascun Stato membro.

Fatto a Bruxelles, addì 2 aprile 1963.

Per il Consiglio
Il Presidente
Eugène SCHAUS